Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Martedì, 30 luglio 1693** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele, 3; **NAPOLI**, via Chiaia, 5; **FIRENZE**, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 30 LUGLIO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **S.E.T. - Società Esercizi Telefonici, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1963. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1963. — **Fabbrica Milanese Imbottigliamento Bevande Gassate - « FAMIB », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1963. — **Società Italiana Lavorazione Estratti Aromatici - S.I.L.E.A., società per azioni in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1963. — **D.U.S.P.A. - Domenico Ubrich Società per Azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1963. — **Oleificio Zucchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1963. — **Bagnara Legnami, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1963. — **Paolo Morassutti, società per azioni, in Padova:** 2ª Estrazione di obbligazioni. — **Paolo Morassutti, società per azioni, in Padova:** 4ª Estrazione di obbligazioni. — **Giuntelli, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1963. — **Immobiliare Mediterranea - « IMED », società per azioni, in Roma:** Sorteggio di obbligazioni. — **« Mediofina » Compagnia finanziaria, società per azioni, in Roma:** Errata-Corrige. **« La Centrale » Finanziaria Generale S.p.A., in Milano:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Istituto Mobiliare Italiano, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15, 16 e 17 luglio 1963.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 991.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio sub-appenninico « Dauno », in provincia di Foggia, quale ampliamento del comprensorio del Fortore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Foggia in data 20 gennaio 1962 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio sub-appenninico « Dauno », in provincia di Foggia, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Fortore;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 5537 in data 6 dicembre 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 106 in data 22 gennaio 1963 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio sub-appenninico « Dauno », in provincia di Foggia, della superficie di ha. 68.000, delimitato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, tra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del già classificato comprensorio del Fortore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1963

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 992.

Inclusione dell'abitato di Cinigiano, in provincia di Grosseto, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 439, emesso nell'adunanza del 12 marzo 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cinigiano, in provincia di Grosseto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1963

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli* - BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 25 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. 993.

Autorizzazione alla « Fondazione Medaglie d'Oro della Marina militare istituita dalla Banca d'Italia » ad accettare una donazione.

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione Medaglie d'Oro della Marina militare istituita dalla Banca d'Italia » viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 520.000 nominali in buoni del Tesoro novennali al 5 %, disposta dalla Banca d'Italia con atto pubblico a rogito del dott. Enrico Castellini, notaio in Roma, n. 63614 di repertorio in data 5 gennaio 1963. Per effetto di tale donazione, il capitale della « Fondazione Medaglie d'Oro della Marina militare istituita dalla Banca d'Italia » e la borsa di studio di cui agli articoli 4 ed 8 dello statuto di detta Fondazione, vengono rispettivamente elevati a L. 1.000.000 nominali ed a L. 50.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1963.

Devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1963, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto speciale della Regione stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1963, ai sensi dell'art 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa:

90% delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, nonchè sul registro.

E', altresì, attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 90% dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40% dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 40% dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto relativo al semestre 1° gennaio-30 giugno 1963 farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-1963 e quello relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1963 al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1963-1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1963
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 90

(7158)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « R. Angelini », con sede in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa agricola « R. Angelini », con sede in Pesaro (frazione Pozzo Basso), dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato esecutivo in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art 1, lettera *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa agricola « R. Angelini », con sede in Pesaro (frazione Pozzo Basso), costituita in data 21 agosto 152, per rogito Carlo Alberto Ferri di Pesaro è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267, e il rag. Angelo Maria Cordella domiciliato in Urbino ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(6989)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1963, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 19 maggio 1958 da Lemme Giuseppe, cancelliere presso la Pretura di San Nicandro Garganico e per l'effetto: le missioni saltuarie effettuate da Lemme Giuseppe a Rodi Garganico successivamente al 5 agosto 1955 e fino al 6 giugno 1956 a seguito dei decreti del Presidente della Corte d'appello di Bari del 5 agosto 1955; 21 novembre 1955 e 1° marzo 1956, sono considerate tre distinte missioni e pertanto le relative indennità non sono soggette alla graduale riduzione di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, non avendo le singole missioni superato i novanta giorni, mentre è prescritto ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278 e art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1959, n. 295, il diritto del ricorrente alla parte di indennità non corrisposta in ordine alla missione effettuata alla predetta Pretura dall'8 luglio al 5 agosto 1955, a seguito del decreto del Presidente della Corte di appello di Bari del 13 maggio 1955.

(7118)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8423, in data 19 luglio 1963, il sig. Giovanni Lazzoni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara.

(7100)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8364, in data 18 luglio 1963, è stata prorogata fino al 20 settembre 1963, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano, affidata al dott. Marcello D'Amico.

(7099)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Monte San Giusto (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7130)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Notaresco (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7122)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1963, il comune di Scheggino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7123)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Monghidoro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7124)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Castelvisconti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7125)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Grontardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7126)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Matelica (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.452.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7127)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Concerviano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.333.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7128)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Atina (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.199.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7129)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione
1° *semestre* 1963 *valevole pel* 2° *semestre* 1963

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % (1935)	112,15	109,65	100,94	98,69
2	Redimibile 3,50 % (1934)	93,35	91,60	84,02	82,44
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	89,15	87,40	80,24	78,66
4	» 5 % (Ricostruzione)	100,40	97,90	90,36	88,11
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	99,60	97,10	89,64	87,39
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	100,05	97,55	90,05	87,80
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	99,65	97,15	89,69	87,44
8	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° aprile 1964	103,20	100,70	92,88	90,63
9	» » » 5 % » 1° aprile 1965	104,25	101,75	93,83	91,58
10	» » » 5 % » 1° aprile 1966	105,00	102,50	94,50	92,25
11	» » Settennali 5 % » 1° ottobre 1966	104,65	102,15	94,19	91,94
12	» » Novennali 5 % » 1° gennaio 1968	105,30	102,80	94,77	92,52
13	» » » 5 % » 1° aprile 1969	105,35	102,85	94,82	92,57
14	» » » 5 % » 1° gennaio 1970	106,15	103,65	95,54	93,29
15	» » » 5 % » 1° gennaio 1971	106,20	103,70	95,58	93,33
	Titoli garantiti dallo Stato				
16	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	62,50	61,00	56,25	54,90
17	Credito Comunale e Provinciale 3,75 % ex Roma (speciali)	80,62	78,75	72,56	70,88
18	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	71,50	69,00	64,35	62,10
19	I. R. I. 5,50 % (1952-1967)	102,55	99,80	92,30	89,82
20	I. R. I. SIDER 5,50 % (1953-1973)	101,45	98,70	91,31	88,83
21	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
22	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,00	96,00	88,20	86,40
23	Credito Fondiario Sardo - Roma 4 % - Conversione	92,75	90,75	83,48	81,68
24	» » Banco di Napoli 4 % - Conversione	97,40	95,40	87,66	85,86
25	Casse di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4 % - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
26	» » di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
27	Monte dei Paschi di Siena 4 % »	99,50	97,50	89,55	87,75
28	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 4 % »	97,30	95,30	87,57	85,77
29	Banca Nazionale del Lavoro 4 % - Conversione	96,00	94,00	86,40	84,60
30	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	92,80	90,80	83,52	81,72
31	» » » » » Credito Fondiario - s. s. 58 E. 5 %	94,25	91,75	84,83	82,58
	Obbligazioni bancarie internazionali				
32	B. I. R. S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	97,70	95,20	87,93	85,68
33	B. E. I. Banca Internazionale Investimenti 5 %	96,90	94,40	87,21	84,96
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato				
34	Consorzio di Credito OO. PP. 5 %	94,95	92,45	85,46	83,21
35	» » » 5,50 % Serie spec. R.E. (1948-1968)	102,65	99,90	92,39	89,91
36	» » » 6 % » trentennale	103,95	100,95	93,56	90,86
37	» » » 5,50 % » speciale (1962-1982)	95,40	92,65	85,86	83,39
38	» » » 5,50 % » speciale trentennale	99,40	96,65	89,46	86,99
39	» » » 5 % » Città di Roma	97,15	94,65	87,44	85,19

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° semestre 1963 valevole pel 2° semestre 1963

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
40	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Serie Città di Milano (I)	100,45	97,95	90,41	88,16
41	» » » 5 % » » » » (II) . . .	98,80	96,30	88,92	86,67
42	» » » 4,50 % Elettrific. FF.SS. (III emiss.) .	99,40	97,15	89,46	87,44
43	» » » 5 % » » (IV emiss.) .	102,25	99,75	92,03	89,78
44	» » » 5,50 % FF. SS. (Serie speciale 1952) .	101,05	98,30	90,95	88,47
45	» » » 5,50 % FF. SS. (Serie speciale 1953) .	102,05	99,30	91,85	89,37
46	» » » 5,50 % » (Serie speciale 1955) .	101,20	98,45	91,08	88,61
47	» » » 5 % » (Serie speciale 1960) .	95,65	93,15	86,09	83,84
48	» » » 5,50 % FF.SS. (1959)	100,85	98,10	90,77	88,29
49	» » » 5 % » (1961-1982)	95,65	93,15	86,09	83,84
50	Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura 5 % (1961-1981 I emissione)	95,25	92,75	85,73	83,48
51	» » » » » 5 % (1962-1982 II »)	96,65	94,15	86,99	84,74
52	I. R. I. 6 % (1954-1969)	103,60	100,60	93,24	90,54
53	» 6 % (1955-56-57) ventennali	103,45	100,45	93,11	90,41
54	» 6 % (1956-1974)	103,50	100,50	93,15	90,45
55	» 6 % (1957-1975)	103,70	100,70	93,33	90,63
56	» 6 % (1958-1978)	103,55	100,55	93,20	90,50
57	» 6 % (1958-1974)	103,60	100,60	93,24	90,54
58	» 5,50 % (1959-1979)	99,50	96,75	89,55	87,08
59	» 5,50 % (1960-1980)	99,55	96,80	89,60	87,12
60	» 6 % (1957-1977)	103,75	100,75	93,38	90,68
61	» 5,50 % (1961-1986)	99,40	96,65	89,46	86,99
62	» 5,50 % (1963-1983)	97,35	94,60	87,62	85,14
63	» 6 % STET (1958-1970)	111,35	108,35	100,22	97,52
64	» 6 % » (1958-1970) optate	103,25	100,25	92.93	90,23
65	» 5,50 % Elettricità (1958-1977)	118,60	115,85	106,74	104,27
66	» 5,50 % » (1958-1977) optate	98,85	96.10	88,97	86,[illegible]9
67	E. N. I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % serie speciale (1958-1978)	103,15	100,15	92,84	90,14
68	» » » » 6 % (1956-71)	103,15	100,15	92.84	90,14
69	» » » » 6 % Petrolio (1957-1972) .	103.15	100,15	92,84	90,14
70	» » » » 6 % » (1958-1973) .	103,20	100,20	92,88	90.18
71	» » » » 5,50 % Gela (1960)	97,60	94,85	87,84	85,37
72	» » » » SUD 6 % (1959-1976)	103,15	100,15	92,84	90,14
73	» » » » SUD 5,50 % (1960)	98,30	95,55	88,47	86,00
74	» » » » SUD 5,50 % (1961)	98,15	95,40	88,34	85.86
75	» » » » SUD 5,50 % (IV serie)	97,60	94,85	87,84	85,37
76	» » » » SUD 5,50 % (V serie)	97,80	95,05	88,02	85,55
77	» » » » SUD 5,50 % (VI serie)	99,00	96,25	89,10	86.63
78	Credito Comunale e Provinciale 3,75 % (ordinaria) ex Roma . . .	91,87	90.00	82,69	81,00
79	» » » 3,75 % ex Genova	84,87	83,00	76.39	74,70
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
80	ISVEIMER 6 % (1958-1968)	103,85	100,85	93.47	90,77
81	» 5,50 % (1956-1966)	101,30	98,55	91.17	88.70
82	» 5,50 % (1961-1975) .	98,80	96,05	88.92	86.45
83	» 5,50 % (1962-1976)	98,50	95,75	88,65	86,18
84	» 5,50 % (1962-1977)	98,50	95,75	88,65	86,18
85	» 5,50 % (1962-1977) VI serie	98,30	95,55	88,47	86,00
86	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	90,00	88,25	81,00	79,43
87	» » » » 4,75 %	99,72	97,35	89,75	87,62
88	» » » » 4 %	86,30	84,30	77,67	75,87
89	» » » » 5 %	95.65	93,05	86,00	83,75
90	» » » » 5 % IX serie	101,80	99,30	91.62	89,37
91	» » » » 5 % XI serie	101,40	98,90	91.26	89,01

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *semestre* 1963 *calcolate pel* 2° *semestre* 1963

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
92	Istituto Italiano Credito Fondiario 5 % XIII serie	99,70	97,20	89,73	87,48
93	» » » » 5 % XIV serie	101,25	98,75	91,13	88,88
94	» » » » 5 % XVI serie	100,60	98,10	90,54	88,29
95	» » » » 5 % XIX serie	99,50	97,00	89,55	87,30
96	» » » » 5 % XX serie	99,70	97,20	89,73	87,48
97	» » » » 5 % XXI serie	99,85	97,35	89,87	87,62
98	» » » » 5 % XXII serie	98,25	95,75	88,43	86,18
99	» » » » Venezie 4 %	88,75	86,75	79,88	78,08
100	» » » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
101	» » » » » O.P. s.o. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
102	Opere Pubbliche Fondiarie delle Venezie 6 % I emis. serie speciale	103,70	100,70	93,33	90,63
103	» » » » » 6 % serie ordinaria II	103,70	100,70	93,33	90,63
104	» » » » » 6 % » » III	103,70	100,70	93,33	90,63
105	» » » » » 6 % » speciale VIII	105,80	102,80	95,22	92,52
106	» » » » » 6 % » » IX	105,80	102,80	95,22	92,52
107	» » » » » 6 % » ordinaria IX	105,80	102,80	95,22	92,52
108	» » » » » 6 % » ordin. XVIII	106,50	103,50	95,85	93,15
109	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	97,75	95,25	87,98	85,73
110	» » » » Tridentina 5 %	96,10	93,60	86,49	84,24
111	» » » » » 4 %	90,50	88,50	81,45	79,65
112	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
113	» » di Gorizia 5 %	99,50	97,00	89,55	87,30
114	» » » 5 % - 2ª serie	98,60	96,10	88,74	86,49
115	Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) 6 %	103,05	100,05	92,75	90,05
116	Credito Fondiario Sardo-Roma 4 %	93,45	91,45	84,11	82,31
117	» » » 5 %	95,20	92,70	85,68	83,43
118	» » Sardo - OO.PP. 5 %	95,10	92,60	85,59	83,34
119	» » Banca Nazionale del Lavoro 4 %	96,00	94,00	86,40	84,60
120	» » » » » » 5 %	97,25	94,75	87,53	85,28
121	» » Banco di Sicilia 5 %	97,30	94,80	87,57	85,32
122	» » » » 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
123	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	100,55	98,05	90,50	88,25
124	Industrializzazione della Sicilia 5 % (IRFIS)	101,60	99,10	91,44	89,19
125	Credito Fondiario Banco di Sicilia OO.PP. 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
126	» » » » Napoli 5 %	96,25	93,75	86,63	84,38
127	» » » » » 4 %	93,55	91,55	84,20	82,40
128	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4 %	88,25	86,25	79,43	77,63
129	» » » » » 3,50 %	83,75	82,00	75,38	73,80
130	» » » » » 5 %	97,75	95,25	87,98	85,73
131	» » » » » 5 % OO. PP.	98,45	95,95	88,61	86,36
132	» » di Bologna 5 %	97,65	95,15	87,89	85,64
133	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
134	» » » 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
135	» » » 5 % - OO.PP.	97,75	95,25	87,98	85,73
136	Monte dei Paschi di Siena 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
137	» » » 4 %	88,00	86,00	79,20	77,40
138	» » » 3,50 %	84,35	82,60	75,92	74,34
139	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85.50
140	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
141	» » » » 3,50 %	93,75	92,00	84,38	82,80
142	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	103,70	100,70	93,33	90,63
143	» » » » » 6% Serie spec. telefonica	100,90	97,90	90,81	88,11
144	» » » » » 5,50 % Edison	99,20	96,45	89,28	86,81
145	» » » » » 6 % 1956 Edison	103,55	100,55	93,20	90,50
146	» » » » » 6 % (Ventennale)	103,30	100,30	92,97	90,27
147	» » » » » 6 % 1951 Edison	103,30	100,30	92,97	90,27
148	» » » » » 6 % 1955	103,25	100,25	92,93	90,23

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *semestre* 1963 *valevole pel* 2° *semestre* 1963

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
149	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 % Serie spec. Montec.	103,35	100,35	93,02	90,32
150	» » » » » 5,50 % (Ventennale) . .	99,10	96,35	89,19	86,72
151	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	94,75	93,00	85,28	83,70
152	» » » » 5 %	96,40	93,90	86,76	84,51
153	» » » » 4,75 %	99,22	96,85	89,30	87,17
154	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - Serie *A* 5% 1936	100,25	97,75	90,23	87,98
155	» » » » » Serie *B* 5% 1941	97,15	94,65	87,44	85,19
156	» » » » » Serie *C* 5% 1948	97,60	95,10	87,84	85,59
157	» » » » » Serie *D* 5% 1953	94,20	91,70	84,78	82,53
158	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XII emissione)	103,30	100,30	92,97	90,27
159	» » » 6 % (XIV » Credito Navale) .	103,75	100,75	93,38	90,68
160	» » » 6 % (XV » » ») .	103,60	100,60	93,24	90,54
161	» » » 6 % (XVI »)	103,85	100,85	93,47	90,77
162	» » » 6 % (XVIII »)	103,20	100,20	92,88	90,18
163	» » » 6 % (XIX » Credito Navale) .	103,25	100,25	92,93	90,23
164	» » » 6 % (XX »)	103,40	100,40	93,06	90,36
165	» » » 5 % (XXI »)	95,30	92,80	85,77	83,52
166	» » » 5 % (XXII »)	93,05	92,55	83,75	83,30
167	» » » 5 % (XXIII »)	94,75	92,25	85,28	83,03
168	» » » 5,50% (XXIV emissione)	98,85	96,10	88,97	86,49
169	» » » 6 % (I emissione Credito Navale) . . .	103,00	100,00	92,70	90,00

(6613)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno successivo, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 25 luglio 1959 dal dott. Umberto Tipaldi, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento ministeriale 21 febbraio 1959, per la parte relativa alla decorrenza della promozione a consigliere di 2ª classe.

(7117)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 16 *maggio* 1963
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1963
registro n. 44 *Difesa-Esercito, foglio n.* 258

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 1° agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1941, registro Guerra n. 29, foglio n. 121 - Bollettino Ufficiale 1941, dispensa 104, pagina 7390:

Burrofatto Giuseppe di Biagio e di Spinelli Biagia, da Cosimo (Ragusa), guida Reggimento cavalleggeri Guide. Il cognome viene così rettificato: Burrafato.

Regio decreto 3 aprile 1926 - Bollettino Ufficiale 1926, dispensa 22, pagina 1310:

Fabbris Ercole, da Dolo (Venezia), soldato Reggimento Genova Cav. (4), n. 38044 di matricola. Il cognome viene così rettificato: Fabris.

Decreto presidenziale 4 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1962, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 170 - Bollettino Ufficiale 1963, dispensa 6, pagina 477.

Freddi Dante di Vittorio, nato a Reggiolo il 28 settembre 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). Nel testo della motivazione, ove è detto « non faceva la più minima rivelazione », leggasi « non faceva la pur minima rivelazione ».

Regio decreto 29 aprile 1923 - Bollettino Ufficiale 1923, dispensa 25, pagina 1261:

Lauretta Potito, tenente 117° Reggimento fanteria (M.M.). Il cognome viene così rettificato: Lanzetta.

Regio decreto 21 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1937, registro Guerra n. 6, foglio n. 78 - Bollettino Ufficiale 1937, dispensa 23, pagina 1791.

Montaldo Felice di Raffaele e di Anna Boffi, da Roma, sergente maggiore di artiglieria 2° Raggruppamento misto di manovra. Il cognome viene così rettificato: Montalto.

Regio decreto 4 gennaio 1920 - Bollettino Ufficiale 1920, dispensa 7, pagina 374:

Rubini Giovanni da Romano di Lombardia (Bergamo), soldato 803ª Compagnia mitragliatrici « Fiat », matricola n. 2914. Il luogo di nascita viene così rettificato: Bologna.

Regio decreto 2 novembre 1922 - Bollettino Ufficiale 1922, dispensa 69, pagina 2636:

Rizzi Giovanni, da Verona, sergente Reggimento fanteria, n. di matricola 35278. Il luogo di nascita viene così rettificato: Capo di Ponte (Brescia).

(6828)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami e per titoli a trenta posti di vice ragioniere nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali industria e commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Capo dello Stato 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a trenta posti di vice ragioniere (coeff. 202) nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali industria e commercio;

Dei suddetti trenta posti, quindici sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503 e dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso, ed i rimanenti quindici posti a favore di tutti gli altri candidati.

I posti, che non venissero coperti nell'aliquota come sopra ripartita, saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di diploma di ragioniere o perito commerciale o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime per coloro che siano sforniti di diploma di ragioniere o perito commerciale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni alle quali il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto o quella di impiegato di ruolo delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, nonchè per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra salvo il miglior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quale dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5); e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ed il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o in quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 200, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma se residente all'estero;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisca titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con provvedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure da un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato:

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 9 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione. Da tale dichiarazione dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo da L. 200;

F) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

G) certificato medico, in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, numero 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo

comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

H) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono produrre in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) ed *H*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 10, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma due, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di diritto amministrativo;

c) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte sulle seguenti:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) legislazione sugli Uffici provinciali industria e commercio e sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese o tedesca o francese o in tutte le predette lingue.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente, da due professori di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e da due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) con firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

Per le prove facoltative scritte ed orali di lingue estere, verrà assegnato ai candidati, ove dette prove siano superate, fino ad un punto, in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma, per ciascuna prova.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza sulle prove scritte facoltative di lingue estere non potranno ottenere l'ammissione alle relative prove orali.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè dagli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo dei capi delle ragionerie degli Uffici provinciali industria e commercio (coefficiente 202) e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice ragioniere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altre Amministrazioni, comprese le Camere di commercio, industria ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1963
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 328

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (Concorsi) Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di .) il (1) . residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e titoli a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali industria e commercio.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Istituto di . . . in data
di voler sostenere le prove facoltative di lingue (vedi art. 14)

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo e non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a . presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale numero rilasciato il

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . dall'ente . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(5732)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova, carriera di concetto, nell'Osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coeff. 202) - carriera di concetto - nell'Osservatorio astronomico di Roma.

In relazione ai bisogni dell'Istituto tre dei suddetti posti sono riservati ai tecnici con specializzazione in elettronica ed uno a quelli con specializzazione in meccanica fine ed orologeria.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva, è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officina che verteranno sui seguenti argomenti:

1. — PROGRAMMA PER TECNICO ELETTRONICO

A) *Elettronica generale*

Amplificatori in classe *A*, *B*, *AB*, *C*: principi di funzionamento, caratteristiche e schemi.
Reazione di tensione e di corrente, effetti sulla stabilità, sulla risposta in frequenza, sulla impedenza di uscita, ecc.
Inseguitore catodico.
Oscillatori di vario tipo.
Circuiti limitatori a diodo e a triodo.
Circuito squadratore, limitatore, integratore e derivatore.
Amplificatori magnetici, generalità, principi di funzionamento, schemi.

B) *Fotoelettricità e cellule fotoelettriche*

Fotoemissione e curve caratteristiche, teoria della fotoelettricità.
Fototubi: caratteristiche, sensibilità, circuiti e loro impiego.
Celle fotovoltaiche e curve caratteristiche; celle fotoconduttrici.
Amplificatori per foto-celle e fotomoltiplicatori.

C) *Applicazioni elettroniche*

Alimentatori, alimentatori stabilizzati.
Multivibratori (astabili, monostabili, bistabili).
Oscillatore autobloccante.
Generatori a dente di sega, errore di curvatura e velocità.
Amplificatore RC e suo comportamento in onde quadre.
Discriminatore di ampiezza Schmitt.

D) *Transistors*

Principi generali.
Transistors PNP e NPN, parametri principali e confronto fra transistors e valvole.
Transistors con emittore a massa, con base a massa, collettore a massa; impedenza di ingresso e di uscita.
Applicazioni dei transistors amplificatori, ecc.

E) *Misure*

Misure di frequenza: generalità, controllo dei campioni primari di frequenza, l'unità di tempo.
Ponti di misura e loro applicazioni.
Strumenti di misura: i voltmetri.
Voltmetri di cresta: schemi con condensatore in serie e in parallelo al diodo, impedenza di ingresso, cenno sugli errori.
Oscillografo a raggi catodici: generalità, focalizzazione, asse dei tempi, generazione del dente di sega, ecc.
Q metro: misura di impedenze per sostituzione, di caratteristiche con induttanza, di ammettenze.
Determinazione del Q di un circuito risonante.

F) *Comunicazioni*

Linee di trasmissione; loro caratteristiche e proprietà, linee risonanti, trasformatori di impedenza, diagramma circolare di Smith.
Elettromagnetismo; elettrostatica, magnetostatica, elettrodinamica, equazioni generali.
Cenni sulle guide d'onda e i risuonatori a cavità.
Il campo elettromagnetico nello spazio libero.
Antenne: resistenza di radiazione, guadagno, direttività, area di cattura, impedenza di ingresso, ecc., diagrammi di irradiazione.
Vari tipi di antenne e loro applicazioni.
Propagazione ionosferica delle OM, OL, OC.

2. — PROGRAMMA PER OTTICA E MECCANICA FINE

Generalità sulle misure e sistemi di misura.
Errori di misura.
Misure meccaniche, calibro, micrometro.
Misure di angoli, graduazioni, nonii.
Strumenti ad indice mobile, parallasse.
Il comparatore ottico, il proiettore di profili.
Macchine a dividere lineari e circolari.
Il microscopio d'officina e le macchine per tracciare.
Calibri speciali.
Dispositivi micrometrici, micrometri oculari.
Il tornio da orologeria e suoi accessori, lavorazioni.
Il tempo e la misura del tempo: medio, solare vero, siderale.
Gli apparati cronometrici: organi motori, trasmissioni e scappamenti.
Le lenti e gli specchi: generalità.
Obbiettivi ottici visuali e fotografici; doppietti-tripletti e obbiettivi complessivi simmetrici e non.
Gli oculari.
Strumenti ottici in generale; spettroscopi a prisma e a reticolo.
Gli strumenti astronomici, equatoriale, meridiale, dei passaggi; cannocchiali fotografici.
Nozioni generali di fotografia: processi positivo e negativo.

I candidati possono dichiarare se la loro preparazione verte sulla parte di programma indicata con il n. 1 o su quella indicata con il n. 2 affinchè possano essere esaminati sulla parte da essi segnalata.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 300.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) ed F) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno, inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dal

documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 14 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui, avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1963
Registro n. 43, *foglio n.* 385

(6787)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 782 in data 15 marzo 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962;

Viste le deliberazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

de Campora dott. Gennaro, vice prefetto vicario.

Componenti:

Jervolino dott. Paolo, medico provinciale superiore;

Bartorelli prof. Cesare, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Siena;

Tosatti prof. Egidio, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Siena;

Capperucci dott. Giuseppe, medico condotto di Chiusdino.

Segretario:

Santoro dott. Raffaello, direttore di sezione della prefettura di Siena.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Siena presso l'Ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Siena, addì 17 luglio 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(7036)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 27 giugno 1963, n. 1882, con il quale è stata designata la vincitrice per la nomina a ostetrica condotta della condotta unica del comune di Varano Melegari;

Considerato che la candidata ostetrica Rossetti Osanna non ha accettato la titolarità della predetta condotta;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Rina Vernizzi residente a Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) è designata a ricoprire la condotta ostetrica unica nel comune di Varano Melegari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e del Comune interessato.

Parma, addì 19 luglio 1963

p. *Il medico provinciale*: SOZZI

(7075)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.